



**TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

proc. n. 3904/2023

Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo

Letto il ricorso che precede;

Visti ed applicati gli artt. 415 e 444 c.p.c.;

FISSA

per la trattazione della controversia la data del **02/02/2024, ora di rito.**

DISPONE

che il ricorso introduttivo del giudizio e il presente decreto vengano notificati, a cura di parte ricorrente, entro il termine di legge (art. 415, commi 4 e 5, c.p.p.).

si evidenzia che il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami;

visto, poi, l'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,

DISPONE

sin d'ora che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, **da effettuarsi entro e non oltre la data di udienza sopra indicata (termine perentorio)**; all'esito della scadenza del termine qui assegnato saranno resi i provvedimenti di cui all'art. 420 c.p.c. nel termine di giorni 30 dalla scadenza del termine assegnato alle parti;

PRECISA

che **qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note nel termine assegnato, si procederà ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.** e che, in caso di costituzione tardiva di parte convenuta che precluda a parte attrice la possibilità di controdedurre, verrà fissata nuova



udienza o sarà concesso un nuovo termine perentorio ex art. 127 ter cod. proc. civ. onde consentire a parte attrice di prendere posizione in merito alle deduzioni di parte avversa;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Salerno, 27/07/2023.

Il Giudice

dott. Antonio Cantillo

